CRIPTOVALUTE OTTOBRE 2021



SELEZIONE DI ETN SU CRIPTOVALUTE		
Nome strumento	Sottostante	Codice Isin
Bitcoin Tracker XBT Provider	Bitcoin	SE0007525332
VanEck Vectors Bitcoin	Bitcoin	DE000A28M8D0
21 Shares Bitcoin	Bitcoin	CH0454664001
WisdomTree Bitcoin	Bitcoin	GB00BJYDH287
Ether Tracker XBT Provider	Ethereum	SE0010296582
VanEck Vectors Ethereum	Ethereum	DE000A3GPSP7
21 Shares Ethereum	Ethereum	CH0454664027
WisdomTree Ethereum	Ethereum	GB00BJYDH394

delle chiavi di accesso la cui custodia è garantita dal nostro servizio».

Da Banca Generali parlano di un costante interesse della clientela per questo tipo di servizio. «Proprio in queste settimane stiamo ultimando i processi integrativi della piattaforma Conio nel nostro mobile banking, quindi partiremo con la fase di sperimentazione per poi andare effettivamente sulla clientela finale a inizio 2022», dice Renna.

In direzione delle proposte indirizzate alla clientela private si muove anche Azimut, che nel marzo scorso ha lanciato il primo security token nell'asset management, chiamato Azim. Un token che sarà a breve utilizzato nella costruzione dei portafogli per i clienti private in Italia attraverso una gestione patrimoniale e che saranno inseriti anche nei fondi di credito alternativo lussemburghesi dedicati alla clientela professionale. Azim rappresenta una cartolarizzazione digitale di un portafoglio di 5 milioni di euro di prestiti alle piccole e medie imprese italiane, originati sulla piattaforma di Borsa del Credito e garantiti dal Fondo di Garanzia del Mediocredito Centrale.

GLI ASPETTI TRIBUTARI

Con particolare riferimento alle persone fisiche, in assenza di una disposizione specifica diretta a regolare gli aspetti reddituali delle operazioni aventi per oggetto le criptovalute, la direzione generale dell'Agenzia delle entrate è intervenuta con una risposta a un interpello (in data 19 aprile 2018: 956-39/2018) da parte di un soggetto (persona fisica) rivolto a conoscere la posizione dell'amministrazione riguardo ai riflessi fiscali legati al possesso e movimentazione dei Bitcoin da parte di persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa. La risposta all'interpello fornisce alcune

conclusioni di carattere generale, vuoi con riflesso agli obblighi imposti dalla normativa sul monitoraggio di capitali, vuoi con quelli connessi all'imposizione delle plusvalenze realizzate tramite negoziazione o prelievo delle valute digitali

In particolare, riconducendosi alla definizione di valuta virtuale già indicata dalla normativa antiriciclaggio («rappresentazione digitale di valore trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente»), l'Agenzia afferma come l'utilizzo delle monete virtuali possa essere realizzato sia come modalità di pagamento per regolare acquisti di beni e/o servizi, ma anche per attuare negoziazioni (compravendita on line di valute virtuali con altre valute tradizionali sulla base del relativo tasso di cambio). Viene confermata, pertanto, l'applicazione dei principi generali che regolano le operazioni aventi per oggetto le valute tradizionali. In quest'ambito, però, è opportuno distinguere le modalità operative con cui sono negoziate tali valute.

In un primo caso, le cessioni «a pronti» di valuta virtuale (scambio immediato di una valuta verso una valuta differente) non danno origine a redditi imponibili (plusvalenze), mancando (nella fattispecie di operazioni attuate da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa) il fine speculativo, salvo il caso in cui la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici, per i quali la giacenza media (verificata rispetto all'insieme dei portafogli elettronici detenuti indipendentemente dalla tipologia degli stessi) superi un controvalore di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta (art. 67 comma 1, lettera c-ter del Tuir). In questo caso, infatti, ogni prelievo effettuato è equiparato a una cessione onerosa di valuta che

produce plus (o minus) considerate redditi

diversi. È specificato, altresì, che il valore della

A cura di Roberto Lenzi, Studio Legale Lenzi e Associati di Milano

giacenza rilevante in valuta virtuale va determinato secondo il cambio di riferimento all'inizio del periodo d'imposta e cioè 1° gennaio dell'anno in cui si verifica il presupposto della tassazione (Circolare 165 del 24/6/1998). Dall'Agenzia è specificato, altresì, come mancando un prezzo ufficiale giornaliero cui fare riferimento per il rapporto di cambio tra la valuta virtuale e l'euro all'inizio del periodo d'imposta, il contribuente potrà utilizzare il rapporto di cambio al 1° gennaio rilevato sul sito dove ha acquistato la valuta virtuale o, in mancanza quello rilevato sul sito dove esegue la maggior parte delle operazioni. Inoltre, ai fini della determinazione di un'eventuale plusvalenza (derivante dal portafoglio elettronico che abbia superato la predetta giacenza media) si deve utilizzare il costo d'acquisto e che, agli effetti della determinazione delle plus (e delle minus) si considerano cedute per prime le valute acquisite in data più recente (c.d. criterio del Lifo).

Viceversa, le cessioni «a termine» (negoziazioni derivanti da operazioni realizzate sul mercato Forex e da contratti per differenza - contract for difference - aventi per oggetto valute virtuali) secondo uno specifico contratto che fa venire meno il vincolo del superamento della giacenza media, possono generare un reddito imponibile (indipendentemente dagli importi interessati) solo con presenza di una plusvalenza tra il costo di cessione e quello di acquisto.

Le plusvalenze eventualmente ottenute costituiranno reddito tassabile, e saranno sottoposte a imposta sostitutiva con aliquota del 26% (ex art. 5 del D.Lgs 21/11/97 n. 461), dovendo, altresì, essere indicate nel quadro Rt del modello Unico-persone fisiche. Per converso, l'eventuale eccedenza delle minus potrà essere portata in deduzione delle plusvalenze realizzate nei quattro periodi d'imposta successivi

Le negoziazioni a pronti sono sempre collegate al regime della dichiarazione, mentre per quelle a termine il contribuente può optare per il regime del risparmio amministrato (che esclude obblighi dichiarativi) solo in presenza di uno stabile rapporto di mandato (deposito, custodia o amministrazione) con intermediari abilitati a tal uopo.

Infine, il rapporto tra detenzione di valute virtuali e obblighi di monitoraggio. Gli obblighi di monitoraggio fiscale, ordinariamente previsti per gli intermediari

bancari e finanziari, sono stati estesi (in virtù del già citato D.Lgs. 90/2017) altresì, ai soggetti (c.d. «operatori non finanziari») che intervengono, anche attraverso movimentazioni di «conti», nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento effettuati anche in valuta virtuale, d'importo pari o superiore a 15.000 euro. Viene ribadito l'obbligo di compilazione del quadro Rw di Unico, da parte delle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. tra le quali le valute estere. L'Agenzia delle entrate ritiene che anche le valute virtuali debbano essere oggetto di monitoraggio nel quadro Rw di Unico (ragioni prudenziali suggerirebbero sempre la compilazione e non soltanto, come sarebbe logico, qualora siano detenute presso prestatori di servizi con sede

all'estero), indicando come codice

d'individuazione il codice 14 («altre attività

controvalore in euro della valuta virtuale

detenuta al 31 dicembre del periodo di

estere di natura finanziaria») e come importo il

riferimento (ovvero, in caso di smobilizzo nel

corso dell'anno, il valore del disinvestimento). Le sanzioni previste, per l'omessa o irregolare compilazione del quadro Rw, sono previste in un range dal 5% al 15% dell'ammontare non dichiarato (e raddoppiate qualora l'investimento sia detenuto in un Paese non collaborativo sul piano fiscale). Da ultimo, l'Agenzia precisa che le valute virtuali non sono soggette

all'imposta dei valori sulle attività finanziarie all'estero (Ivafe), ritenendo tale imposta applicabile solo ai depositi e conti correnti «esclusivamente di natura bancaria» (Circolare 28/e del 20 luglio 2012) e non alle valute digitali che sono conservate in portafogli elettronici (wallet).

Patrimoni 43

42 Patrimoni



